

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2013

**che autorizza il Portogallo a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA**

[notificata con il numero C(2013) 8689]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2013/749/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 377 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(2)</sup>, il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui ai punti 2, 4, 7, 9, 10 e 13 dell'allegato X, parte B, conformemente alle condizioni esistenti al 1° gennaio 1989 in detto Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) Il Portogallo ha chiesto che la Commissione lo autorizzi a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA del Portogallo. Il Portogallo è in grado di effettuare il calcolo utilizzando valutazioni approssimative per questa categoria di operazioni. Il Portogallo deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative

conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

- (3) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Portogallo è autorizzato ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

trasporto di persone (punto 10).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

*Per la Commissione*

Janusz LEWANDOWSKI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.